



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n.251/2010 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato il 13.1.2010, cronologico n. 422 dell'Ufficiale Giudiziario di Udine

DA

Società A s.a.s., con il proc. e dom. avv. ... per mandato a margine dell'atto di citazione.

-ATTRICE-

CONTRO

Società C s.p.a., con il proc. e dom. avv. ... per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA-

Oggetto: intermediazione mobiliare.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

VOGLIA IL TRIBUNALE ILL.MO

- accertare e dichiarare la irrilevanza e/o l'inefficacia della "*Dichiarazione*" di "*operatore qualificato*" ai sensi dell'art.31 *Regolamento Consob* resa da Società A s.a.s. nell'ambito dell'accordo normativo del 16 marzo 2007 intercorso con l'istituto di credito convenuto e per l'effetto dichiarare la risoluzione per fatto e colpa di B s.p.a. del medesimo accordo normativo e/o del contratto in *Interest Rate Swap* n.53895 di pari data;
- accertare e dichiarare conseguentemente che la Società A S.a.s. nulla deve alla Società B s.p.a. in relazione, in conseguenza ovvero in esecuzione dei medesimi rapporti;
- condannare la Società B s.p.a. al risarcimento del danno in favore della Società A s.a.s. in misura corrispondente a quanto da questa corrisposto ovvero a questa addebitato in forza dei

rapporti contrattuali di cui è causa, in misura pari ad euro 40.337,36 ovvero nel superiore importo da determinarsi in corso di giudizio ovvero da anche liquidare in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

- le spese di lite seguano la soccombenza.

Per parte convenuta:

Respingersi, siccome inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le richieste attoree tutte, così come proposte ed avanzate, ferma restando, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, il computo, nei rispettivi conteggi di dare/avere, in favore della convenuta, della somma di € 14.485,14.=, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di due punti percentuali, da ogni singolo accredito sino al saldo, nonché, comunque, al riconoscimento del controvalore di ogni effetto utile e vantaggioso per la cliente dell'operazione.

Spese di lite rifuise.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Società A s.a.s., sulla premessa che l'oggetto principale della propria attività imprenditoriale è l' "*esercizio di attività turistico alberghiera*" in Bibione e che il proprio socio accomandatario signor C è titolare di semplice diploma di "*addetto ai servizi alberghieri di cucina*", nonché di avere ottenuto dall'allora D s.p.a. -ora Società B s.p.a.- l'erogazione di un finanziamento di €. 2.200,000,00 in data 30.12.2005 e di avere successivamente concluso con l'istituto di credito un'operazione in Interest Rate Swap nell'anno 2007, altresì evidenziando di essere del tutto priva della benché minima esperienza e competenza in materia bancaria e di investimenti finanziari e che nel tempo l'andamento dell'operazione in Interest Rate Swap aveva subito un incomprensibile andamento negativo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità della banca per l'inadempimento degli obblighi di comportamento ad essa *ex lege* imposti e, in particolare: a) l'accertamento della insufficienza, irrilevanza e/o inefficacia della contrattuale e certamente dubbia auto proclamazione del cliente quale "*operatore qualificato*" ai sensi dell'art. 31 Regolamento Consob; b) l'accertamento che nulla l'attrice deve alla convenuta in conseguenza dei rapporti in essere; c) la condanna della banca al risarcimento in proprio favore dei danni subiti in misura pari ad €. 40.337,36 oltre accessori.

Parte convenuta si è opposta alla domanda attorea, deducendo che l'operazione finanziaria non presentava, al tempo della sua stipulazione, "*natura speculativa*" e di essa operazione il cliente era stato ampiamente ed esaustivamente informato dai propri dipendenti.

In corso di istruttoria sono stati assunti i testimoni richiesti dalle parti ed è stata espletata ctu al fine di verificare l'adeguatezza o meno dell'operazione finanziaria oggetto del contendere rispetto al profilo della cliente odierna attrice.

La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata, con conseguente

condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, oltre al pagamento integrale, in via definitiva, delle spese sostenute per la ctu.

Innanzitutto, va evidenziato che parte attrice vanta una importante esperienza nell'attività alberghiera nella località turistica di Bibione e che, come è risultato dalle dichiarazioni rese dai testi assunti (anche dello stesso figlio del socio accomandatario della società attrice signor E), essa aveva manifestato forti preoccupazioni rispetto ai possibili rischi conseguenti alla pregressa stipulazione con l'istituto di credito di un mutuo a tasso "variabile" e non già "fisso". Di tal ch  il manifestato intendimento di individuare un prodotto finanziario atto a "trasformare" questo tasso da "variabile" a "fisso". Il prodotto offerto dalla banca alla propria cliente non costituisce affatto un prodotto di natura speculativa, bens , come chiaramente evidenziato dal ctu, un prodotto del tipo *plain vanilla*, di copertura perfetta per le esigenze della societ  attrice ed esattamente allineato con il piano di ammortamento del mutuo sottostante, gi  contratto dall'attrice con l'istituto di credito. Un tanto non solo   stato confermato dalla teste 1, ma   soprattutto emerso in sede di ctu, laddove il prof. 2 ha escluso la natura speculativa del prodotto offerto dalla banca ad A s.a.s. con riferimento al profilo della cliente. D'altronde, non pu  sottacersi la circostanza che nei primi anni questo prodotto ha fatto conseguire in favore della parte attrice dei flussi differenziali positivi, nel mentre quelli negativi successivi all'anno 2009 derivano semplicemente dal diverso andamento dei tassi di interesse nel tempo.

Parte attrice assume innanzitutto l'inefficacia della dichiarazione da essa resa di "*operatore qualificato*" ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob. In proposito va invece evidenziato che   stata A s.a.s. stessa a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 31, di possedere una "*specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari*" e questa dichiarazione corrisponde esattamente alle

prescrizioni dettate sul punto dall'art. 31 Reg. Consob, non essendo invece la banca tenuta affatto ad eseguire ulteriori verifiche in merito a quanto dalla propria cliente dichiarato (cfr. Trib. Milano, 20.7.2006; Trib. Cuneo 9.2.2009; Cass. n. 12138/2009). Tranciante in proposito risulta comunque la conclusione cui è pervenuto il ctu, il quale ha dichiarato che: *“sotto il profilo formale, quindi, si può confermare che è agli atti di causa la dichiarazione della società di essere Operatore qualificato”* e che: *“la banca convenuta ha posto in essere con l'attrice un'operazione in derivati assolutamente elementare (plain vanilla), che si configura certamente come “di copertura” del rischio di tasso di interesse gravante sul mutuo ipotecario precedentemente acceso presso la banca stessa. Per apprezzare ex ante la positiva efficacia tecnica di tale operazione di copertura (qui confermata in sede peritale), non mi pare necessario possedere specifica competenza su strumenti finanziari in generale e su strumenti derivati in particolare”*, nonché, infine, che: *“un profilo prudente parrebbe del tutto coerente con un obiettivo di copertura mediante uno strumento finanziario assai semplice”* (come quello in esame).

Nessuno spazio, quindi, per la declaratoria di inefficacia di questa dichiarazione resa dalla parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 Reg. Consob, anche perché essa è contenuta in una clausola specificamente approvata per iscritto dal signor C ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. Del tutto irrilevante, poiché risalente ad epoca di gran lunga successiva ai fatti oggetto del contendere (2005/2007), quella dichiarazione sul proprio profilo finanziario autonomamente resa da A s.a.s. in data 5.2.2008.

Parimenti infondate le doglianze attoree su pretesa inosservanza, da parte della banca, dell'obbligo di informazione, anche perché lo stesso ctu ha dichiarato che il contratto di Interest Rate Swap in esame è *“di tipo semplice o c.d. plain vanilla, volto a garantire di fatto alla società attrice il pagamento di oneri finanziari sul mutuo ipotecario (stipulato a tasso*

variabile) commisurati al tasso fisso del 4,24% (oltre allo spread di 0,70%)". In sostanza, come riferito dal ctu: "il contratto IRS ha consentito all'attrice di stabilizzare gli oneri finanziari gravanti sul mutuo, sterilizzandoli rispetto alle dinamiche rialziste o ribassate dell'euribor. Sotto questo profilo...l'onere finanziario complessivo (mutuo + IRS) effettivamente gravato sull'attrice è rimasto sostanzialmente in linea con l'onere complessivo preventivato dalla stessa mediante lo swap, pari al 4,94%".

Da ultimo, quell'elemento di potenziale "aleatorietà" di questi strumenti finanziari che l'attrice lamenta non pare davvero possa portare alle conclusioni cui la società vorrebbe giungere, essendo pacificamente emerso che questo prodotto è risultato perfettamente in linea, per adeguatezza, proprio a quegli obiettivi che l'attrice si era prefissata di raggiungere: di tal ch  non si comprendono davvero le doglianze espresse in merito da A s.a.s., la quale   stata perfettamente resa edotta e, quindi, resa consapevole di questo specifico aspetto dei prodotti acquistati e che   stata adeguatamente "protetta", nei suoi interessi, dalla banca convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, cos  provvede:

- 1) **rigetta** ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta;
- 2) **pone** in via definitiva le spese sostenute per la ctu ad integrale carico di A s.a.s.;

- 3) **condanna** A s.a.s. al pagamento in favore di B s.p.a. delle spese processuali, liquidate in complessivi € 15.046,68, di cui €. 15.000,00 per compenso (€. 4.000,00 per la fase di studio; €. 2.000,00 per la fase introduttiva; €. 5.000,00 per la fase istruttoria ed €. 4.000,00 per la fase decisoria) ed € 46,68 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Udine, 25.10.2013

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani